

**Fornitura MATERIALE DI FERRAMENTA E
MINUTERIA VARIA**

**per interventi di manutenzione ordinaria
su impianti del Centro Alimentare Polivalente**

- Accordo Quadro BIENNALE -

C.I.G. YD23BAB229

PARTE I°
INFORMAZIONI GENERALI SULL'ACCORDO QUADRO
CAPITOLO I°

OGGETTO E CARATTERISTICHE DELL'ACCORDO QUADRO

ART. 1 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

L'Appalto ha per **oggetto** la **fornitura di materiale DI FERRAMENTA E MINUTERIA VARIA** di volta in volta occorrente per gli interventi di **manutenzione ordinaria** su impianti a servizio dei fabbricati in concessione a Mercafir SCpA.

L'operatore economico affidatario della presente procedura, di seguito denominato "*Fornitore*", si impegna a stipulare un contratto con Mercafir SCpA (di seguito *Committente*) per la **durata di DUE anni** ai sensi degli articoli seguenti.

L'affidamento e la successiva stipula del contratto non obbligano in alcun modo Mercafir nei confronti del *Fornitore*, costituendo l'Accordo Quadro unicamente la regolamentazione di eventuali e successivi ordini attuativi.

Nessuna pretesa potrà pertanto essere avanzata dal Fornitore per la mancata corresponsione dell'importo complessivo di aggiudicazione, da intendersi presuntivo e non vincolante.

ART. 2 - IMPORTO DELL'ACCORDO QUADRO

Il valore complessivo dell'appalto è stato stimato in euro 25.000,00 al netto dell'IVA, oltre euro 100,00 per oneri afferenti la sicurezza non soggetti a ribasso.

Il valore dell'accordo quadro non impegna Mercafir SCpA ad acquistare materiale fino alla sua concorrenza se non vi sono le relative necessità operative; il *Fornitore* non potrà pertanto pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei soli materiali forniti.

La predetta stima è effettuata in ragione della previsione del fabbisogno del *Committente* ed è determinata, al meglio delle possibilità e conoscenze attuali, sui presunti profili di uso delle forniture da parte del *Committente* nell'arco temporale di durata dell'Accordo Quadro.

ART. 3 - DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

L'affidamento avrà la durata di **DUE ANNI** con decorrenza dalla data di stipula del contratto.

L'eventuale raggiungimento anticipato dell'importo massimo dell'accordo quadro determinerà la risoluzione automatica dell'accordo stesso.

Diversamente, qualora allo scadere del termine risultassero somme residue rispetto all'importo di affidamento, è facoltà di Mercafir proseguire nel rapporto contrattuale fino a completo esaurimento delle somme a disposizione.

Mercafir si riserva la facoltà di anticipare e/o posticipare la decorrenza dell'accordo quadro, fermi restando la durata e l'ammontare dell'Accordo stesso.

ART. 4 – FORNITURE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

L'Accordo Quadro, come previsto all'art. 1, si riferisce ed applica alle sole forniture **di materiale** per interventi di **manutenzione ordinaria**.

Per forniture di tipo straordinario il *Committente* si riserva pertanto la facoltà di fornirsi sia presso il *Fornitore* sia presso altre ditte chiedendo, di volta in volta, specifiche condizioni di sconto per ogni singola fornitura straordinaria.

Conseguentemente, qualora il *Committente* decida di fornirsi dal *Fornitore*, l'importo dell'Accordo Quadro non sarà modificato in quanto le forniture straordinarie, avendo una copertura finanziaria indipendente e

non essendo il loro fabbisogno in alcun modo prevedibile, debbono intendersi in aggiunta e non in sostituzione di quanto previsto nell'Accordo.

ART. 5 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Il criterio di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 95, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, è quello del minor prezzo; in particolare il servizio di fornitura sarà aggiudicato all'operatore economico che presenterà la miglior percentuale unica di sconto da applicarsi ai "LISTINI PREZZI UFFICIALI" dei materiali di volta in volta richiesti in vigore al momento dell'emissione del singolo ordine.

Il ribasso offerto dovrà essere unico e sarà applicato indistintamente a qualsiasi componente proveniente da qualsiasi casa costruttrice.

Nell'eventualità in cui, ultimate le operazioni di valutazione delle offerte, due o più operatori economici risultino pari al primo posto in graduatoria, l'affidamento avverrà mediante sorteggio.

Qualora, nel corso dell'appalto, si rendesse necessario l'acquisto di articoli relativi a case produttrici non gestite dall'aggiudicatario, il *Committente* si riserva la facoltà di fornirsi presso altre ditte chiedendo, di volta in volta, specifiche condizioni di sconto per ogni singola fornitura.

ART. 6 – AMMISSIBILITA' ALLA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Sono ammessi a partecipare alla procedura i soggetti di cui all'articolo 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., purché in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di seguito evidenziati.

Requisiti di ordine GENERALE

Gli Operatori Economici devono essere, a pena di esclusione, in possesso dei requisiti di ordine generale secondo le disposizioni di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Requisiti di IDONEITA' PROFESSIONALE (art. 83, comma 1, lettere a) del Codice)

- a) Iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) per attività inerenti l'oggetto dell'appalto.
- b) Avere una rivendita o impegnarsi a costituire, entro e non oltre 15 gg. dall'aggiudicazione, un punto di consegna, per la fornitura del materiale oggetto di accordo quadro, nel territorio comunale o in comuni limitrofi **ad una distanza di circa 10 km** dalla sede di Mercafir.
- c) Assicurare, presso la rivendita o il punto di consegna, la presenza di personale in grado di fornire assistenza e consulenza ai manutentori Mercafir circa le caratteristiche tecniche ed i prezzi del materiale richiesto.
- d) Designazione di un referente in grado di fornire consulenze tecniche; il nominativo ed i relativi recapiti (telefonici e di posta elettronica) dovranno essere forniti al *Committente* entro e non oltre 15 giorni dall'affidamento.

CAPITOLO II°

MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

ART. 7 – REFERENTI

Il *Fornitore* dovrà comunicare, entro e non oltre 15 giorni dall'aggiudicazione, il nominativo ed i relativi recapiti (telefonici e di posta elettronica) di un referente preposto alla regolare esecuzione del servizio di fornitura; tale figura potrà coincidere con quella del referente di cui al precedente art. 6, lett. b).

Il referente sarà l'interfaccia per qualsiasi esigenza, sia tecnica che amministrativa, nei confronti del *Committente*.

Il referente del *Committente* per qualsiasi esigenza, sia tecnica che amministrativa, è il **Sig. Gabriele Cuboni**.

ART. 8 - ORDINI ATTUATIVI E CONSEGNA MATERIALI

8.1 Ordini Attuativi

Gli Ordini Attuativi o Ordini di Fornitura saranno comunicati al *Fornitore*, tramite PEC, esclusivamente dall'Ufficio Appalti del Committente; i singoli ordini attuativi si intenderanno efficacemente e validamente trasmessi alla ricezione del messaggio "ricevuta di avvenuta consegna".

L'emissione formale di ciascun ordine attuativo sarà preceduta da una richiesta informale, trasmessa per posta ordinaria dall'Ufficio Tecnico, volta a ricevere informazioni in merito alla disponibilità ed ai prezzi di listino.

Ciascun **ordine attuativo** riporterà pertanto l'indicazione dei seguenti dati:

- Marca e codice prodotto
- descrizione del materiale richiesto
- quantità
- prezzo di listino
- sconto applicato
- importo dovuto
- tempi di consegna

In deroga alla marca richiesta la Ditta potrà fornire, previa accettazione da parte del referente Mercafir, materiale equivalente.

8.2 Modalità di ritiro

Al ritiro del materiale provvederà direttamente il personale Mercafir presso il punto vendita dietro presentazione di copia dell'ordine attuativo.

La consegna del materiale dovrà tuttavia essere garantita presso Mercafir ogniqualvolta il referente, Sig. Gabriele Cuboni, a suo insindacabile giudizio, ne ravvisi la necessità.

In tal caso le forniture dovranno essere effettuate con la massima cura ed in conformità a quanto previsto dal presente Capitolato e dalla vigente normativa in materia.

Le operazioni di consegna dovranno avvenire in condizioni di sicurezza ed il personale utilizzato dal *Fornitore* dovrà essere dotato di adeguati dispositivi di protezione individuale.

Nelle operazioni di consegna dei materiali il *Fornitore* sarà responsabile per infortuni e danni, a persone o cose, arrecati al *Committente* o a terzi per fatto proprio o dei propri dipendenti e collaboratori nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto, con conseguente esonero del *Committente* da qualsiasi eventuale responsabilità a riguardo.

8.3 Orari e Luogo di consegna

Qualora richiesta, la consegna del materiale dovrà essere garantita dal lunedì al venerdì, dalle ore 08,00 alle ore 16,00, presso l'Edif. Tecnologico del C.A.P.

Tutti gli oneri derivanti dalla fornitura del materiale presso la sede Mercafir (carico, trasporto, scarico e successiva consegna) sono a carico del Fornitore.

8.4 Mancata disponibilità di magazzino

In caso di non disponibilità a magazzino di tutto o parte del materiale indicato in un Ordine Attuativo e qualora non ne risulti possibile il ritiro nei tempi richiesti dal *Committente*, il *Fornitore* dovrà darne tempestiva comunicazione in forma scritta al referente, Sig. Gabriele Cuboni.

Il *Fornitore* si impegna altresì a proporre in tal caso al *Committente* materiali sostitutivi che presentino le medesime caratteristiche tecniche dei materiali non disponibili, purché il prezzo non sia superiore a quello

dei materiali richiesti; tale proposta dovrà essere accettata dal Committente prima di dar seguito alla fornitura.

Il *Fornitore* provvederà in seguito, in forma scritta o verbale, a comunicare al *Committente* la sopravvenuta disponibilità di materiali eventualmente non presenti in precedenza.

ART. 9 - ACCETTAZIONE DELLE FORNITURE

Il personale addetto al ritiro provvederà alla immediata verifica quantitativa e qualitativa delle merci, ove la loro quantità e rispondenza alle specifiche dell'ordine attuativo di riferimento possa essere accertata a vista. L'accettazione non esonera il *Fornitore* dalla responsabilità per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento dell'accettazione stessa.

E' in ogni caso dovuta dal *Fornitore* la garanzia per i vizi con le modalità e le forme previsti dal codice civile e dalle norme di settore.

Non saranno ritirati i prodotti che non risultino corrispondenti come marca e tipo a quelli previsti negli ordinativi, salvo quelli autorizzati, o che presentino deterioramenti per negligenze o insufficienti imballaggi o in conseguenza al trasporto.

Il *Fornitore*, per le consegne dichiarate non accettabili, dovrà provvedere immediatamente alla loro sostituzione, senza percepire alcun compenso aggiuntivo. In pendenza o in mancanza del ritiro, il materiale rimarrà a disposizione del *Fornitore*, senza alcuna responsabilità del *Committente* medesimo, senza pagamento dei corrispettivi.

Il regolare utilizzo dei materiali e la presa in consegna non esonerano comunque il *Fornitore* alla sostituzione di quei materiali che presentino, per vizio occulto, difetti o imperfezioni che non siano emersi al momento della consegna, ma vengano accertati al momento del loro utilizzo.

ART. 10 - CONTESTAZIONE DELLE FORNITURE

Il *Committente* si riserva il diritto di esaminare il materiale ritirato e di contestarlo entro i 10 giorni successivi alla data della ricezione.

Qualora la fornitura risultasse non conforme a quella descritta nei documenti di trasporto, il *Fornitore* provvederà, a cura e spese proprie, alla sostituzione del materiale ritenuto non idoneo entro un termine analogo a quello previsto per la fornitura.

Nel caso in cui le merci non fossero disponibili entro i termini stabiliti o nelle quantità richieste o quelle consegnate risultassero inaccettabili o il *Fornitore*, invitato a sostituirle, non vi procedesse o, comunque, in tutti i casi di interruzione della fornitura, il *Committente* avrà diritto ad applicare le penali fino alla risoluzione del contratto fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

Nessun onere potrà essere imputato al *Committente* per il ritiro di materiale non conforme a quello ordinato. In caso di mancata fornitura, il *Committente* potrà rivolgersi ad altra ditta e l'eventuale maggior costo sarà a carico dell'aggiudicatario.

ART. 11 - FATTURE – TEMPI DI PAGAMENTO

11.1 Contenuto delle fatture

E' richiesto che il *Fornitore* indichi in fattura i seguenti dati:

- **estremi** (numero e data) sia dell'ordine attuativo che del documento di trasporto relativo al materiale contabilizzato nella fattura stessa;
- **codice prodotto, marca, descrizione e quantitativi** dei materiali, prezzi unitari di listino della casa produttrice in vigore alla data dell'ordine attuativo, percentuale di sconto applicata e importo netto dovuto.

La fatturazione, da effettuarsi con cadenza mensile, deve intendersi onnicomprensiva di tutti gli oneri posti a carico del *Fornitore*.

La fattura di cortesia potrà essere inviata a: amministrativo@mercafir.it

11.2 Tempi di pagamento delle fatture

I pagamenti saranno effettuati a 60 giorni D.F.F.M. previo riscontro della congruenza delle fatture con le forniture effettuate.

11.3 Verifica delle fatture

Il Responsabile Unico del Procedimento autorizza il pagamento delle fatture del Fornitore solamente a seguito di personale verifica della congruenza di quanto fatturato con le forniture effettivamente effettuate e della regolarità delle stesse ai sensi del presente Accordo Quadro.

Nel caso in cui, in sede di riscontro, emergessero delle carenze, il *Committente* provvederà a richiedere per iscritto al *Fornitore* ogni elemento utile alla chiusura della pratica liquidatoria.

Detta richiesta interrompe il termine di pagamento della fattura che inizierà a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento degli elementi richiesti, secondo le indicazioni fornite.

Resta comunque diritto del *Committente* sospendere i pagamenti in pendenza di contestazioni circa l'osservanza delle clausole contrattuali, ferma restando l'applicazione delle penali.

ART. 12 - DIVIETO DI SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, potrà essere sospesa la prestazione dei servizi di fornitura e, comunque, delle attività previste nel presente Capitolato.

ART. 13 - CONTO FINALE

Il *Conto Finale* della fornitura verrà compilato dal Responsabile Unico del Procedimento.

ART. 14 - PREZZI CONTRATTUALI

Il *Committente* pagherà solamente la merce ordinata e ricevuta, considerando i relativi prezzi come remunerativi di tutto quanto indicato nel presente capitolato.

I prezzi offerti debbono intendersi comprensivi di ogni spesa necessaria a rendere operativa la fornitura, ad esclusione della sola IVA.

La Ditta, nella formulazione dell'offerta economica, dovrà pertanto prendere atto e di conseguenza valutare tutti gli oneri a carico della stessa necessari a garantire e assicurare il servizio di fornitura del materiale richiesto con il presente Capitolato, per tutto il periodo di durata dell'Accordo Quadro, senza poter accampare oneri aggiuntivi.

ART. 15 – INVARIABILITA' DEGLI SCONTI

Per tutta la durata dell'Accordo Quadro ai materiali acquistati si applicherà lo sconto offerto in sede di gara. Lo sconto offerto, infatti, deve considerarsi fisso ed invariabile per tutta la durata dell'Accordo Quadro.

CAPITOLO III°

CONDIZIONI CONTRATTUALI

ART. 16 - AVVIO DELLA FORNITURA

La fornitura decorrerà dalla data di stipula del Contratto o, qualora vi siano ragioni di urgenza, dalla data del verbale di Avvio dell'Esecuzione della Fornitura.

Qualunque evento che possa avere influenza sull'esecuzione dell'appalto dovrà essere segnalato nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre tre giorni dal suo verificarsi, al Responsabile Unico del Procedimento.

ART. 17 - CESSIONE DEL CONTRATTO

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

In caso di risoluzione del contratto per questi motivi, l'Aggiudicatario sarà tenuto a tenere indenne Mercafir delle maggiori spese conseguenti o derivanti dalla risoluzione, nonché di eventuali e maggiori pregiudizi e danni.

ART. 18 - RECESSO

Il *Committente* potrà recedere, anche parzialmente, dall'Accordo Quadro per sopravvenuti motivi di interesse pubblico che saranno specificatamente motivati nel provvedimento di recesso dal contratto, previa dichiarazione da comunicare al *Fornitore* del servizio.

Fermo restando il diritto del *Fornitore* al pagamento delle prestazioni già rese, nessun indennizzo gli sarà dovuto.

Si applicano comunque le disposizioni di cui all'art. 109 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

ART. 19 – PENALITÀ - RISOLUZIONE

Qualora si riscontrino inosservanze delle obbligazioni contrattuali e/o adempimenti non puntuali delle stesse, Il *Committente* si riserva di applicare una sanzione pecuniaria, secondo la procedura di seguito descritta.

Il *Committente* contesta formalmente al *Fornitore*, a mezzo **PEC**, le inadempienze riscontrate e assegna un termine non inferiore a sette (7) giorni per la presentazione di controdeduzioni scritte.

Trascorso tale termine il *Committente* valuterà, insindacabilmente, se vi sia stata la violazione, comunicando l'esito per iscritto al *Fornitore*.

Per ogni ritardo o difformità nelle prestazioni saranno applicate le seguenti penali che hanno, comunque, carattere non esaustivo:

Ritardata consegna del materiale (tale penale sarà applicata anche nel caso di consegna parziale del materiale richiesto in uno stesso ordine):

- 5,00 euro per ogni giorno di ritardo sino al 20° giorno;
- 10,00 euro dal 21° giorno per ogni giorno di ritardo.

Le penali verranno applicate a partire dalla data di scadenza prevista per la consegna del materiale.

Resta ferma, in ogni caso, la risarcibilità dell'ulteriore danno subito dal *Committente*.

Dopo n. 3 inadempienze il *Committente* si riserva di procedere alla risoluzione del contratto e, successivamente, di indire una nuova procedura oppure rivolgersi all'impresa seconda classificata addebitando, in entrambi i casi, all'aggiudicatario le eventuali maggiori spese sostenute.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il *Fornitore* dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Il *Fornitore* aggiudicatario prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto del *Committente* a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni. Sono fatte salve le ragioni del *Fornitore* per cause dovute a forza maggiore, qualora accertate come tali dal RUP, non dipendenti dalla propria volontà, ovvero per inadempienze di terzi od imputabili ai richiedenti.

Il *Committente* si riserva altresì di procedere alla risoluzione del contratto al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

PRESCRIZIONI TECNICHE E FINALI

CAPITOLO IV°

QUALITÀ E CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA

ART. 20 - PRESCRIZIONI GENERALI - Richiesta di documentazione e assistenza tecnica su acquisto e impiego di materiali/attrezzature

Tutti i materiali e le attrezzature forniti dovranno essere in regola con la normativa tecnica vigente nonché dotati della marcatura e della documentazione tecnica e di sicurezza dalla stessa obbligatoriamente previste.

In ogni momento, in relazione a materiali/attrezzature già acquistati o da acquistare, il *Committente* avrà diritto a ricevere tempestivamente dal *Fornitore* idonea documentazione tecnica (manuali d'uso e/o di manutenzione) oltre che, presso la sede del *Fornitore*, assistenza ed istruzioni, da parte del personale dipendente del *Fornitore* o di altra ditta da esso incaricata, in merito al corretto impiego dei materiali/attrezzature.

F.to Il Responsabile Unico del Procedimento
Pierpaolo De Paoli